

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 052/CSA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 037/CSA– RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 2017

COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Massimiliano Atelli – Avv. Daniele Cantini – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO CALC. BALDAN MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PADOVA/SUDTIROL DELL'8.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 53/DIV del 10.10.2017)

Con il gravame, proposto in data 18.10.2017, il reclamante avversava la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara per *“aver giocato il pallone con un braccio impedendo la segnatura di una rete, e, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, per aver stratonato per due volte l'arbitro, tirandogli un braccio e rivolgendogli reiterate frasi offensive”*, inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con Com. Uff. n. 53/DIV del 10.10.2017, invocandone la riduzione.

Allo scopo, deduceva in buona sostanza che avrebbe rivolto all'arbitro una sola frase ingiuriosa reiterata, e per il resto avrebbe tenuto una condotta da apprezzare nel quadro di un unico contesto spazio-temporale, priva di connotazione minacciosa o aggressiva, e comunque in assenza di precedenti personali in punto di espulsione diretta.

All'udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia da rigettare. Sulla scorta della ricostruzione dei fatti, quale risultante dal referto arbitrale e non smentita dalle allegazioni difensive (anzi confermata, nella parte in cui si ammette la reiterazione della frase ingiuriosa di cui al referto anzidetto), il comportamento tenuto nella specie dal tesserato è tale da rendere proporzionata la commisurazione della sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Baldan Marco.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DOTT. ARMENIA PAOLO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2017 ED AMMENDA DI €1.500,00 INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO PIACENZA/CUNEO DELL'8.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 53/DIV del 10.10.2017)

Con il gravame, proposto in data 20.10.2017, il reclamante avversava le sanzioni, inibizione a tutto il 31.12.2017 e ammenda di €1.500,00 per *“indebita presenza nel recinto di gioco e negli spogliatoi, nonostante i ripetuti inviti ad allontanarsi degli addetti federali, nei confronti dei quali assumeva un atteggiamento irrispettoso e minaccioso, e per aver, al termine della gara, atteso l'arbitro negli spogliatoi per rivolgergli frasi offensive”*, inflittagli dal Giudice Sportivo presso la

Lega Italiana Calcio Professionistico con Com. Uff. n. n. 53/DIV del 10.10.2017, invocandone la riduzione.

Allo scopo, deduceva che parte del comportamento contestato si è svolta, per espressa ammissione dell'arbitro e del collaboratore della Procura federale, negli spogliatoi, da considerarsi a tutti gli effetti come area sita al di fuori del recinto di gioco, e che le frasi rivolte all'arbitro - per il loro contenuto - non sarebbe tali da integrare una vera e propria ingiuria, di talché il comportamento dovrebbe essere derubricato a semplicemente offensivo. Concludeva istando per in via principale per l'annullamento delle sanzioni comminate e, in via graduata, per la riduzione al minimo edittale o comunque alla parte già scontata all'atto della presente decisione.

All'udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente da accogliere. Sulla scorta della ricostruzione dei fatti, quale risultante dal referto arbitrale e da quello del rappresentante della Procura federale, non smentita dalle allegazioni difensive, il comportamento tenuto nella specie dal tesserato (anche nei confronti del collaboratore della Procura federale) appare infatti senz'altro meritevole, per la sua complessiva gravità, di essere sanzionato con l'inibizione e l'ammenda. Ritiene tuttavia la Corte che, per la parte svoltasi negli spogliatoi, la condotta contestata non abbia concretato una presenza abusiva all'interno del recinto di gioco del tesserato rimasto in concreto estraneo alla lista degli ammessi in campo (esulando i locali adibiti a spogliatoio dalla nozione di recinto di gioco in senso stretto), e che le frasi nella specie pronunciate all'indirizzo dell'arbitro, se certamente offensive, non sono tali da assumere anche una valenza propriamente ingiuriosa.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Dott. Armenia Paolo riduce la sanzione dell'inibizione fino al 15.12.2017.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO U.S. AVELLINO 1912 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MIGLIORINI MARCO SEGUITO GARA AVELLINO/SALERNITANA DEL 15.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 46 del 17.10.2017)

Con reclamo in data 24.10.2017, l'U.S. Avellino 1912 S.r.l. ha impugnato dinanzi a questa Corte la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 46 del 17.10.2017, in relazione alla gara Avellino vs. Salernitana svoltasi il 15.10.2017.

Con detto provvedimento il Giudice Sportivo ha squalificato per 3 giornate effettive di gara il calciatore Migliorini Marco reo di aver assunto, al termine dell'incontro, un atteggiamento aggressivo nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, posizionandosi alle sue spalle e cingendogli, per un paio di secondi, il collo con un braccio.

La società reclamante con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della squalifica irrogata a due giornate effettive di gara, sostenendo che il comportamento posto in essere dal giocatore de quo, sebbene sia sicuramente censurabile, non è però meritevole di una sanzione così severa.

Infatti, il gesto ascrivibile al calciatore sarebbe consistito in una trattenuta ai danni di un avversario di soli due secondi, trattenuta che non ha procurato danno fisico alcuno.

Inoltre, il gesto del tesserato dell'U.S. Avellino 1912 S.r.l. sarebbe stato determinato dal comportamento gravemente provocatorio assunto dal collega salernitano, Joseph Marie Minala, nei confronti del pubblico avellinese.

Conseguentemente, secondo la tesi difensiva della società reclamante, il comportamento tenuto dal proprio calciatore nell'evento per cui è causa non sarebbe da inquadrare nella condotta violenta ex art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S. ma bensì nella fattispecie della condotta gravemente antisportiva disciplinata sempre dall'art. 19, comma 4, ma alla lett. a) C.G.S..

Alla seduta del 26.10.2017, il legale della parte reclamante ha esposto la propria tesi difensiva insistendo per l'accoglimento del ricorso introduttivo.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso vada accolto per quanto di ragione, in relazione all'entità della sanzione inflitta.

E' di tutta evidenza che la condotta tenuta dal calciatore Marco Migliorini, sebbene illecita, non possa qualificarsi come condotta violenta, di cui all'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., anche in considerazione del fatto che il gesto non ha determinato conseguenze dannose per l'avversario, trattandosi nel caso che ci riguarda, di lieve trattenuta consistita nell'aver cinto, per un paio di secondi, il collo del giocatore della Salernitana, Joseph Marie Minala, con un braccio, come certificato dallo stesso Direttore di Gara nel suo referto.

Tale dinamica dei fatti conferma il carattere non violento del comportamento del calciatore della società ricorrente che, comunque, stante la sua natura illecita, dovrà essere sanzionato quale comportamento gravemente antisportivo, ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi riguardanti eventi privi di conseguenze dannose a carico dei calciatori.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società U.S. Avellino 1912 di Avellino riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Publicato in Roma il 30 novembre 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio